
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON
DIRIGENTE ANNO 2023

Comune di GENONI

Provincia del Sud Sardegna

Organo di revisione

Verbale n. 13 del 29/06/2023

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023.

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali triennio 2019/2021 del 16/11/2022 ed in particolare l'art.79;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

29/06/2023

L'Organo di revisione
(Dott.ssa Saramaria Carcangiu)

Comune di GENONI

Provincia del Sud Sardegna

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2023.

L'Organo di revisione del Comune di Genoni, nella persona della Dott.ssa Saramaria Carcangiu;

Premesso

Che il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Angela Caterina Piseddu ha trasmesso copia della propria determinazione n. 47 del 24/05/2023 avente ad oggetto: **"ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" -COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2023."** cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art.79 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Visti
- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità

*dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è*

abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L’art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L’art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L’art. 8, comma 7 del CCNL 21/11/2022 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L’art. 79, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

- 1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;.....

- Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-

legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Si evidenzia come, "in tema di contrattazione integrativa decentrata, le disposizioni riportate nell'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., stabiliscono espressamente che per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 – ivi inclusi i Comuni, le Province e tutti gli altri Enti Locali -, "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali". Le medesime Pubbliche Amministrazioni in parola, quindi, "non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 che ha introdotto la nuova disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate;

Considerato che il Comune di Genoni deve procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 e che lo stesso deve essere conforme, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai criteri previsti dall'articolo 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

L'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 ha innovato le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate prevedendo quanto segue:

l'art. 79 comma 1, lettera a) del CCNL 16.11.2022 ha definito che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente continua ad essere costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, creando un importo unico che per il Comune di Genoni per l'anno 2023 è pari ad **€ 20.687,61 di cui € 18.063,97** soggette al limite;

Si precisa che tale importo è soggetto a variazione annuale in quanto le risorse richiamate al comma 2, let. c) CCNL 21.05.2018, sono integrate annualmente dall'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, inoltre l'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 – prevede la possibilità di stanziare risorse aggiuntive in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., per un ammontare non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Detto importo, avuto riguardo a quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021, è da considerare inclusivo – ovvero al lordo - degli oneri riflessi;

l'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022, prevede quanto segue: un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (modalità e rinvio di applicazione della somma). Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate 2023, in parte stabile è inserita la somma di € 760,50. (€ 84,50 x 9 dipendenti al 31/12/2018) e la parte variabile viene incrementata di 2 quote del medesimo importo, una relativa al 2021 e l'altra riferita al 2022 (voce 49), per un totale di € 1.521,00;

L'art. 79, c. 5, prevede che: "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al c. 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. Si è quindi proceduto all'individuazione del personale in servizio alla data del 31/12/2018 su cui calcolare tali incrementi.

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	17.280,33	17.280,33
QUOTA DI EURO 83,20 PERS. SERV.AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	804,54	804,54
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	506,10	506,10
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	783,64	783,64
FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	35.490,00	41.956,91
QUOTA ART. 11-BIS C.2 DLGS 135/2018 IN DEROGA AL LIMITE ART.23 DLGS 75/2017 PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	6.157,00	6.466,91
TOTALE RISORSE STABILI	54.864,61	61.331,52
Risorse variabili soggette al limite 2016	0	0
Economie anno precedente parte stabile	0	0
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		0
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)		0
INCREMENTO 0,22% SU MONTE SALARI 2018 - art. 79,	0	

comma 3 –		522,88
INCREMENTI € 84,50 PER DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018 art. 79, c.1, lett. b) QUOTA 2021 E 2022 – art. 79, c.5		1.521,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 2016-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	1.855,69	1.794,69
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 2016	1.855,69	1.794,69
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	0	0

-QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (<i>Corte dei conti, Sezione Autonomie</i>)	3.997,41	21.542,63
-Compensi straordinari del referendum costituzionale del 20-21 Settembre 2020		
-Compensi istat	759,65	226,60
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 2016	4.757,06	23.813,11
TOTALE RISORSE VARIABILI	6.612,75	25.607,80
TOTALE	61.477,36	86.939,32
TOTALE FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	33.728,66	33.667,66

l'articolo 23, c. 2, del D. Lgs n. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al D. Lgs n. 165/2001, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)m), n), o), q), r), s) e z), della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", dispone: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Pertanto ai sensi dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, si è proceduto al confronto tra i valori dei fondi degli anni **2016/2022**:

	VERIFICA DEL LIMITE	IMPORTO 2023	LIMITE 2016	differenza tra le componenti del limite
57	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DECURTATO	€ 20.687,61	€ 19.858,66	
58	IMPORTO VOCI ESCLUSE DAL LIMITE (voce 25 + voce 50)	€ 26.436,75		
59	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DA SOTTOPORRE A VERIFICA	€ 19.858,66	€ 19.858,66	
60	ADEGUAMENTO DEL LIMITE ART. 33 DL 34/2019 (dipendenti 2023>dipendenti 2018) - dato da consuntivare e inserire a fine esercizio, per fondo DIP o per EQ			
61	IMPORTO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	€ 28.147,91	€ 21.681,00	-€ 6.466,91
62	QUOTA ART. 11-BIS C.2 DLGS 135/2018 IN DEROGA AL LIMITE ART.23 DLGS 75/2017 PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (segno meno)	-€ 6.466,91		€ 6.466,91
63	FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ridotto a seguito stabilizzazione risorse nel 2021 per € 16.000,00)	€ -	€ -	€ -
64	TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (Circ. 25/2022 MEF-RGS Importo scheda SICI conto annuale € 13.870,00 limite 2016 segretario comunale da rapportare ogni anno inbase alla percentuale di utilizzo)	€ 13.809,00	€ 13.870,00	€ 61,00
65	TOTALE LIMITE 2016		€ 55.409,66	

Viste: la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19.05.2023 avente per oggetto " Indirizzi alla delegazione di parte pubblica costituzione fondo salario accessorio 2023 e Contrattazione Decentrata Integrativa parte normativa 2023-2025."con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo 2023 nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,

-la determinazione n. 47 del 24.05.2023 di costituzione definitiva del fondo risorse decentrate;

-la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 10 Giugno 2022 la quale stabilisce che al fine di completare le informazioni per la verifica del limite trattamento accessorio del personale ex art. 23 D.Lgs. 75/2017 dalla rilevazione dell'anno 2020 gli enti dovevano inserire una specifica tabella 15 relativa al segretario comunale;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2023, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 47 del 24.05.2023 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, come di seguito esposto: Vedasi allegato A al presente parere;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 24.01.2023.

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL 11Novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Per tutto quanto sopra esposto il Revisore esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla certificazione ex art. 40- bis del D. Lgs n.165/2001 nel testo vigente, in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023

Certifica

Per quanto di propria competenza, nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di euro **86.939,32** comprese le posizioni organizzative ed al lordo delle voci non soggette al vincolo.

Data 29/06/2023

L'Organo di revisione
(Dott.ssa Saramaria Carcangiu)